

SALDI INVERNALI -DAL 2 GENNAIO AL 3 MARZO COMPRESI-

La Legge Regionale n° 1 del 9 Gennaio 2014 all'art. 25 ha disciplinato tutte le modalità di vendite straordinarie suddividendole in vendite sottocosto, vendite di liquidazione, vendite promozionali nelle quali l'esercente dettante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti e vendite di fine stagione, così detto SALDI riteniamo utile riportare di seguito i commi che disciplinano i saldi;

Comma 17: **Le vendite di fine stagione (saldi)** relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate, **per un periodo massimo di sessanta giorni**, a partire dal 2 luglio per quanto riguarda quelle del periodo estivo, e **dal 2 gennaio per quanto riguarda quelle del periodo invernale**.

Comma 18: L'attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al Comune sede dell'esercizio commerciale; Qualora la vendita di fine stagione si dovesse protrarre oltre il periodo temporale stabilito, ovvero in un periodo diverso, a carico dell'operatore dovrà essere applicata sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 con p. m. r. di € 1.000,00, ai sensi dell'art. 57, comma 4, con proventi al Comune.

Comma 19 <**liberalizzato del tutto le vendite promozionali**>: Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente per tutti o una parte dei prodotti merceologici, per tutti i periodi dell'anno e senza limitazioni di tempo con il solo obbligo di adeguata informativa al pubblico.

Comma 20: In tutte le vendite straordinarie **le merci sono esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e del nuovo prezzo con lo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale**.

Il Centro Studi nazionale dell'Aicast Imprese Italia ha stimato un volume d'affari di circa 5 miliardi e mezzo in considerazione che la spesa media sarà di circa 150,00 Euro a persona e che faranno acquisti nel periodo dei SALDI circa 15 Milioni di famiglie, pari a circa il 50% delle famiglie italiane.

INCENTIVI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO

Con il Decreto dell'8 agosto 2013, pubblicato il 02.10.14, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito il così detto programma "Garanzia Giovani". Il programma prevede incentivi ai datori di lavoro che assumono giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, della durata pari o superiore a 6 mesi, o contratti a tempo indeterminato, al fine di favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Le domande vanno inviate all'Inps. <**I requisiti per beneficiare dell'incentivo**>. Il giovane, deve essere disoccupato o inoccupato da almeno 6 mesi e non inserito in un percorso di studio/formazione. L'assunzione deve essere a tempo determinato o a tempo indeterminato o una trasformazione di un rapporto a termine con contratto a tempo indeterminato. Sono esclusi dal bonus i contratti di: apprendistato, lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Il bonus non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva. <**Importi incentivi**> L'entità dell'incentivo varia da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 6.000 euro, in funzione della tipologia di contratto stipulato e delle caratteristiche del giovane che s'intende assumere. Tali importi vengono recuperati dal datore di lavoro con conguaglio contributivo dovuti all'Inps. Le domande saranno valutate in ordine cronologico, fino ad esaurimento fondi stanziati dalla Regione. Per <**informazioni**> contattare l'Ufficio Formazione dell'Aicast Provinciale di Napoli: tel 081/415595, Diretto dal Dott. Antonio Spuzzo cell.3939934665 e per <**approfondimenti**> si rinvia alla **Circolare n. 118 del 3/10/2014 dell'INPS**, con la quale ha fornito chiarimenti sulle condizioni per ottenere l'incentivo, le tipologie di rapporto di lavoro ammesse, la misura dell'incentivo e gli adempimenti dei datori di lavoro.

IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA

L'art.11 del Dlgs 23 del 23 Marzo 2011 prevede al comma 1: L'Imposta Municipale Secondaria è introdotta, a decorrere dal 1 Gennaio 2014 [termine prorogato dalla legge di stabilità 2014 (L. 27.12.'13, n. 147) al 1 Gennaio 2015] con deliberazione del Consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), il COSAP (canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche), l'ICP (imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni), il CIMP (canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari). L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza viene abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo. La Nuova Imposta Municipale Secondaria, che deve raggruppare tutti i tributi comunali minori, è ancora in attesa del Decreto attuativo da parte del Governo, eppure il nuovo tributo doveva avere, secondo il Governo, che lo ha previsto, finalità di semplificazione per il comparto, ma l'art.11 del DLgs 23/11 ha solo tracciato le linee guida di costruzione rinviando il tutto al regolamento attuativo statale da prevedersi con un apposito Decreto che ad oggi, però, non è stato ancora adottato e se dovesse essere adottato oggi non metterebbe i Comuni nelle condizioni di deliberare il previsto regolamento comunale che deve disciplinare l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; la fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune; le modalità di pagamento; i modelli della dichiarazione; l'accertamento; la riscossione coattiva; i rimborsi; le sanzioni; gli interessi ed il contenzioso da disciplinarsi in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del D.Lgs 23/11; l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni o eventuali alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale; i Comuni, con il proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, possono inoltre disporre esenzioni ed agevolazioni, in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo. POICHE' QUASI TUTTE QUESTE IMPOSTE SONO DI INTERESSE DELLE NOSTRE CATEGORIE, CI PREOCCUPIAMO CHE I COMUNI FARANNO I REGOLAMENTI, IN FRETTA E FURIA, E NON AVRANNO LA POSSIBILITA' DI SENTIRCI, COME PREVISTO DALLE VIGENTI NORME.

NOTIZIA DELL'ULTIMA ORA <<PAGAMENTI DELLE "TASSE" OLTRE IL TERMINE>>

La Legge di Stabilità 2015 ha disposto: Sanzioni ridotte, rateizzazioni più lunghe, riduzioni degli oneri per l'accertamento e la riscossione e dal 1 Gennaio interessi dimezzati (passano allo 0,5%) ed ancora sarà possibile il ravvedimento operoso anche dopo il verbale di contestazione.

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI (WC) NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Il TULPS prevede: Art. 37 R.I.S. gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo, devono essere dotati di servizi igienici conformi alle norme stabilite dal regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori. Tale previsione deve essere prevista nel regolamento comunale di igiene e sanità. Sull'argomento è intervenuto il Ministero dello sviluppo economico (all'epoca Ministero delle attività produttive), in risposta ad un analogo quesito posto dal Comune di Taormina (ME) proprio in ordine all'obbligo per i pubblici esercizi di essere dotati di servizi igienici destinati alla clientela, che interpellò il Ministero della Salute, il quale fornì chiarimenti con nota n. 600.1/109/AG/1307 del 10 dicembre 2002 nella quale fu precisato: *"Tale obbligo sussiste in base a quanto disposto dall'art. 28 comma 6, lett. d) del DPR 327/80, il quale individua i requisiti minimi obbligatori per gli stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento e deposito all'ingrosso di sostanze alimentari. In particolare, tale norma prevede che le strutture su indicate debbano essere munite di servizi igienici, rispondenti alle normali esigenze igienico-sanitarie, non comunicanti direttamente con i locali adibiti a lavorazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari."* I Pubblici Esercizi rientrano in questa norma. Come si legge, il Ministero della salute si è limitato ad affermare l'obbligatorietà per i pubblici esercizi di essere dotati di servizi igienici, senza nulla precisare in ordine al loro utilizzo da parte di soggetti "non clienti". Parimenti, il Ministero dello sviluppo economico, nella risoluzione si astiene da qualsiasi previsione di uso dei bagni del locale da parte di soggetti non clienti. Il quesito ce lo chiarisce l'art. 187 del Regolamento. del TULPS: *salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del Codice Penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.* Per cui per pubblico si deve intendere qualsiasi avventore che entra nel locale, ovvero cliente, che abbiano acquistato e/o consumato prodotti posti in vendita o somministrati e che abbia corrisposto un prezzo. Un rifiuto ingiustificato di prestazioni comporta una sanzione di € 1.032,00 e nel caso di servizi igienici sempre chiusi, guasti, mancanza dei requisiti igienici del locale. Si ritiene opportuno evidenziare che non vi è, al momento, alcuna normativa nazionale, né regionale (almeno in Campania) che obblighi i titolari dei pubblici esercizi a mettere a disposizione dei cittadini, non clienti, che ne richiedono l'uso gratuito, i servizi igienici del locale, salvo eventuale regolamento di igiene adottato dal Comune che disciplini l'utilizzo di detti servizi.

Dott. Michele Pezzullo

I TEMPI DI CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI FISCALI E RICEVUTE

-60 gg. Estratto conto bancario (per contestare le risultanze contabili);

-1 anno: Ricevute di iscrizioni a rette scolastiche e palestre, quietanze di assicurazioni (qualora il contratto non prevede alcun termine);

-2 anni: scontrini di acquisto merci [(più precisamente 24 mesi) sia ai fini della prova di acquisto sia per esercitare diritti di garanzia], documentazione di incidente automobilistico;

-3 anni: Bollo auto, cambiali, parcelle professionali, compensi artigiani;

-5 anni: Qualsiasi documento utilizzato ai fini fiscali, ricevute dei pagamenti delle tasse, pagamenti rateali e mutui, spese mediche, spese condominiali, ricevute di canone di locazione, polizze vita utilizzate anche ai fini fiscali, spese mediche, bollettini ICI, contravvenzioni al codice della strada, bollette per utenze domestiche, ricevute per spese di ristrutturazione della casa nel caso in cui il contribuente abbia opzionato per la detrazione quinquennale il termine parte dal 1 gennaio successivo all'ultima detrazione;

-10 anni: Qualsiasi documento utilizzato sotto il profilo civilistico, ricevute per spese di ristrutturazione della casa a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello ove è avvenuta la detrazione dell'ultima quota dello sconto IRPEF del 36% o 41%, tassa nettezza urbana, canone TV, estratti conti bancari (la cui conservazione ha il fine di impugnare l'estratto conto in caso di errori, omissioni, per il recupero integrale degli interessi pagati per tassi superiori alla soglia d'usura e l'anatocismo), contributi collaboratrice domestica.

Il termine di scadenza è sempre il **31 Dicembre dell'anno successivo** a quello ove è avvenuto il pagamento.

FONDO DI GARANZIE

Il Fondo di Garanzia non finanzia le imprese, ma concede una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche. L'impresa (o il professionista) non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. L'impresa, già costituita o start-up, che ha bisogno di un finanziamento finalizzato all'attività di impresa, può chiedere alla banca di garantire l'operazione mediante la garanzia pubblica. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda di ammissione al Fondo. In alternativa, l'impresa si può rivolgere ad un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo (questa procedura è vincolante per le imprese che operano nella regione Toscana). I soggetti beneficiari sono tutte le PMI appartenenti a tutti i settori economici ad eccezione di alcuni (i cosiddetti settori "sensibili" esclusi dall'Unione Europea). L'intervento del Fondo è concesso, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Per la parte di finanziamento garantita dal fondo non è concesso acquisire ulteriori garanzie reali bancarie o assicurative. L'impresa deve essere valutata economicamente e finanziariamente sana sulla base di appositi modelli di valutazione utilizzando i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi o nel caso di start-up del cosiddetto "business plan" e dei bilanci previsionali. Per informazioni sui soggetti richiedenti (Banche e Confidi) che operano con il Fondo bisogna fare riferimento al sito sezione "Download file", selezionare "Elenco dei soggetti che hanno operato con il fondo per ciascuna provincia".

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: <http://www.fondodigaranzia.it/impres.html>, sezione "Download file", selezionare "Elenco dei soggetti che hanno operato con il fondo per ciascuna provincia".

PER OPERAZIONI COMMERCIALI INTERCOMUNITARIE (VIES)

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2014, sono state approvate le modalità operative per l'inserimento automatico nella banca dati del sistema Vies al momento di presentazione della dichiarazione di inizio attività. L'art. 22 del D.Lgs. n. 175/2014 (Decreto legislativo semplificazioni fiscali), apportando importanti modifiche all'articolo 35 del Dpr 633/1972, consente, infatti, a coloro che intendono operare in ambito comunitario l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. L'inserimento nella banca dati (sistema Vies) avverrà contestualmente all'attribuzione della partita Iva, se il contribuente ne fa richiesta in quella sede (resta ferma, comunque, la possibilità di richiedere l'inclusione in un momento successivo). L'opzione per l'inclusione nell'archivio Vies si esprime compilando, nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, il campo "Operazioni Intracomunitarie" del quadro I dei modelli AA7, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e AA9, per le imprese individuali e i lavoratori autonomi. Fonte Agenzia dell'Entrate

**NON BISOGNA RASSEGNA
ALLA MEDIOCRITÀ, MA
COLTIVARE IL CORAGGIO
DI RIBELLARSI**

Rita Levi Montalcini

SCADENZE DI GENNAIO:

16 GENNAIO: pagamento DM-10 (contributi dipendenti), pagamento IVA mensile, pagamento ritenute acconto prestazioni di dicembre 2014;

30 GENNAIO: pagamento imposta di registro sui contratti di locazione reg.ti in gennaio anni precedenti,

31 GENNAIO: pagamento canone RAI (prima scadenza), pagamento TOSAP o COSAP (tassa o canone occupazione suolo pubblico), pagamento imposta pubblicitaria

SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI INTERESSE DELLE IMPRESE



RUBRICA CURATA DA
AVV. PAOLO AVALLONE



-L'IMPRESA FAMILIARE è incompatibile con la struttura societaria. Così si sono pronunciate le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza 16 settembre - 6 novembre 2014, n. 23676.

-PARCHEGGI A PAGAMENTO: multa valida anche se la gestione è illegittima. Così ha deciso la Corte di Cassazione sez. VI-2 civile con la sentenza 27.10.2014 n° 22793. L'illegittimità della delibera comunale di concessione del servizio di gestione dei parcheggi non si riverbera sull'ordinanza del Sindaco istitutiva del parcheggio a pagamento e, conseguentemente, sulle multe irrogate a chi parcheggi senza esporre il relativo ticket.

-PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ, secondo quanto ha affermato la Suprema Corte di Cassazione sez. VI civile, con la sentenza 16 ottobre 2014, n. 21966, è l'esposizione nella vetrina dei locali di un'agenzia immobiliare di cartelli contenenti fotografie e descrizioni degli immobili offerti in vendita o in locazione, perché assolve alla funzione di pubblicizzare tali immobili, ossia di promuoverne la vendita o la locazione e, quindi contestualmente, di promuovere l'accesso del pubblico ai servizi di mediazione offerti dall'agenzia; e ciò anche a prescindere dalla presenza, su detti cartelli, del logo e dei recapiti dell'agenzia, in quanto la promozione dell'attività di mediazione svolta dall'agenzia costituisce effetto immediato e diretto della promozione dell'affare la cui mediazione sia stata affidata all'agenzia”.

-CONDIZIONATORI SULLA FACCIATA CONDOMINIALE la Corte di Cassazione, sez. II civile, con la sentenza 06 Ottobre 2014 ha avuto modo di ribadire quale sia la corretta modalità di applicazione dell'art. 1120 del Codice Civile in un'ipotesi in cui un condomino aveva posizionato sulla facciata condominiale dei condizionatori. La Corte si è pronunciata a favore della salvaguardia del decoro. La norma in questione, in particolare, prevede quanto segue: *“Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.”*

-PAGAMENTO CON ASSEGNO BANCARIO IL CREDITORE PUÒ RIFIUTARLO in quanto non costituisce un mezzo di pagamento di sicura copertura. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. II civile, con la sentenza 30.09.2014 n° 20643. Nella sentenza, si argomenta che in mancanza di specifiche pattuizioni, circa le modalità di pagamento del prezzo, trova senz'altro applicazione il principio, espresso dal combinato disposto di cui agli artt. 1277 e 1182 co. 3, secondo cui i debiti pecuniari devono essere estinti mediante moneta avente corso legale nello Stato, ed eseguiti presso il domicilio del creditore. In ogni caso, ad oggi, sono ritenuti equipollenti al denaro contante, e non legittimano un rifiuto all'accettazione del pagamento da parte del creditore, soltanto i mezzi di pagamento che esprimano un valore equivalente, ma soprattutto che siano di sicura copertura.

-POTERE SANZIONATORIO - Pubblicato il nuovo Regolamento: E' stato pubblicato il nuovo regolamento che disciplina il procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell'art. 6, co.11, art. 7, co. 8, art. 38, co. 1-ter, art. 40, co. 9-quater, art. 48, co. 1 e 2 del Codice nonché ai sensi degli artt 73 e 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.

- L'AVVIAMENTO COMMERCIALE, DA SOLO, NON PUÒ VALIDAMENTE COSTITUIRE OGGETTO DI APPOSITO CONTRATTO così si è pronunciata la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 10 ottobre 2014, n. 21417 che ha decretata ancora una volta come nullo un contratto per il solo avviamento in quanto l'oggetto del contratto stesso deve essere possibile, lecito, determinabile. L'avviamento non può essere autonomamente concepito come distinto dai beni strumentali aziendali altrimenti diventa relativo alle “licenze” per l'esercizio delle attività commerciali. Non si può non convenire con la considerazione per la quale il pre-requisito che sottostà alle caratteristiche dell'oggetto richieste dagli artt. 1346 c.c. e seguenti è la sua esistenza, attuale o futura, inconcepibile in via autonoma per quel che riguarda l'avviamento.